PERCUDANI
& PARTNERS

*DOTT. STEFANO PERCUDANI*
*DOTT. MARCO PERCUDANI*

*DOTT.SSA MICHELA TRIGGIANESE*
*DOTT. ROBERTO LA MARCA*

Monza, lì 03.11.2026

A tutti i clienti
che effettuano cessioni
intracomunitarie di beni

Circolare 12/2026
a cura dello Studio Associato Percudani

**Oggetto: cessioni intracomunitarie di beni – Mezzi di prova necessari per la non imponibilità e dati da inviare allo Studio per gli elenchi INTRASTAT**

Con la presente circolare lo Studio intende richiamare l'attenzione della Clientela sui documenti che devono accompagnare ogni cessione intracomunitaria di beni. Si tratta di un tema che avevamo già segnalato con la nostra circolare n. 23/2019 (paragrafo 4, "La prova del trasporto UE a partire dal 2020") e che riprendiamo e aggiorniamo, anche alla luce delle modifiche normative intervenute successivamente.
**La non imponibilità IVA di queste operazioni non dipende solo dalla fattura: occorre poter dimostrare che la merce ha effettivamente lasciato l'Italia ed è arrivata in un altro Stato membro**, **che l'acquirente è un soggetto passivo IVA identificato in un altro Stato membro e che l'operazione è stata correttamente comunicata negli elenchi INTRASTAT**. In mancanza di questi elementi, in caso di controllo, l'Amministrazione finanziaria può considerare la cessione come una vendita in Italia, con l'applicazione dell'IVA e delle relative sanzioni a carico del venditore.

## 1. Le condizioni per la non imponibilità

Ai sensi dell'art. 41 del D.L. 331/1993 (dal 1° gennaio 2027 art. 39 del nuovo Testo unico IVA, D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10) la cessione è non imponibile quando sono presenti tutte le seguenti condizioni:
- la vendita è a titolo oneroso e trasferisce la proprietà dei beni;
- i beni sono trasportati o spediti in un altro Stato membro, a cura del venditore, dell'acquirente o di terzi per loro conto;
- l'acquirente è un soggetto passivo IVA in un altro Stato membro e Vi ha comunicato il proprio numero di identificazione IVA, che deve risultare valido nell'archivio VIES;
- l'operazione è stata indicata nell'elenco riepilogativo INTRASTAT, oppure ne è stata giustificata la mancata o incompleta indicazione.

Le ultime due condizioni sono state introdotte dal 1° dicembre 2021 (art. 41, comma 2-ter, D.L. 331/1993, inserito dal D.Lgs. 192/2021, come già anticipato nella nostra circolare n. 4/2022) e hanno reso sostanziali adempimenti che in passato erano considerati solo formali.

## 2. La prova del trasporto: i documenti da conservare

**Attenzione: è il punto più importante della presente circolare.**
L'onere di provare che la merce è arrivata in un altro Stato membro spetta al venditore. Per ogni cessione intracomunitaria Vi raccomandiamo di raccogliere e conservare, insieme alla fattura, i documenti indicati di seguito. Una fattura non imponibile senza documenti di trasporto adeguati è il principale motivo di contestazione in caso di controllo.

### 2.1 Trasporto a Vostra cura o di un trasportatore da Voi incaricato

Dal 1° gennaio 2020 l'art. 45-bis del Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 stabilisce una presunzione di avvenuto trasporto quando il venditore dispone di:

- **almeno due documenti dell'elenco A**, oppure
- **un documento dell'elenco A e un documento dell'elenco B,**

non contraddittori tra loro e rilasciati da soggetti indipendenti tra loro, dal venditore e dall'acquirente (ad esempio il trasportatore e la banca).

### 2.2 Trasporto a cura dell'acquirente (merce resa "franco fabbrica" o EXW)

Quando è l'acquirente a ritirare la merce presso di Voi, oltre ai documenti indicati al punto 2.1 è necessaria una dichiarazione scritta dell'acquirente che attesti l'arrivo dei beni, da ottenere entro il giorno 10 del mese successivo alla cessione. La dichiarazione deve riportare:

- la data di rilascio;
- il nome e l'indirizzo dell'acquirente;
- la quantità e la natura dei beni;
- la data e il luogo di arrivo dei beni;
- per i mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo;
- l'identificazione della persona che ha ricevuto i beni per conto dell'acquirente.

Il ritardo nella consegna della dichiarazione oltre il giorno 10 non fa perdere, da solo, la presunzione se sono presenti le altre condizioni (Agenzia delle Entrate, circolare n. 12/E del 12 maggio 2020). Vi consigliamo comunque di richiederla già con la conferma d'ordine e di sollecitarla subito dopo il ritiro.

### 2.3 I documenti degli elenchi A e B

| Elenco A: documenti relativi al trasporto | Elenco B: altri documenti |
|---|---|
| Documento o lettera di vettura CMR firmato | Polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto |
| Polizza di carico | Documenti bancari che attestano il pagamento del trasporto o della spedizione |
| Fattura di trasporto aereo | Documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità (es. notaio) che confermano l'arrivo dei beni nello Stato di destinazione |
| Fattura emessa dallo spedizioniere | Ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato di destinazione che conferma il deposito dei beni |

### 2.4 Se la presunzione non è applicabile

L'Agenzia delle Entrate (circolare n. 12/E del 2020) ha confermato che, quando non si riesce a ottenere la documentazione richiesta dall'art. 45-bis, restano validi i mezzi di prova riconosciuti dalla prassi nazionale, in particolare il CMR firmato dal trasportatore e dal destinatario, oppure un insieme di documenti dal quale risultino le stesse informazioni del CMR e le firme del venditore, del trasportatore e dell'acquirente. Si tratta però di una valutazione caso per caso: la soluzione più sicura resta raccogliere i documenti previsti dall'art. 45-bis.

### 2.5 Raccomandazioni pratiche

- Il CMR deve essere completo: dati di mittente, vettore e destinatario, luogo e data di presa in carico e di consegna, descrizione e peso della merce, firme e timbri, in particolare quella del destinatario all'arrivo.
- Una prenotazione del corriere, una semplice foto del documento senza firme o un documento di trasporto senza data di consegna non sono sufficienti da soli.
- Verificate che peso, quantità e valore indicati nel documento di trasporto coincidano con quelli della fattura.

- Conservate i documenti di prova abbinati alla singola fattura, in modo da poterli produrre rapidamente in caso di richiesta.
- Indicate in fattura il numero e la data del documento di trasporto: il mese della spedizione determina anche il periodo dell'elenco INTRASTAT.

**Precisiamo che la documentazione di prova del trasporto non può costituire oggetto di controllo da parte dello Studio.** È quindi responsabilità interna di ciascun cliente verificare che, per ogni cessione intracomunitaria, sussistano e siano conservati i documenti richiesti dalla normativa sopra richiamata.

## 3. Il controllo della partita IVA dell'acquirente

- Verificate la validità della partita IVA dell'acquirente sull'archivio VIES prima di emettere ogni fattura, non solo all'apertura dell'anagrafica, e conservate l'esito della verifica.
- Se la partita IVA non risulta valida, la fattura non può essere emessa in regime di non imponibilità: contattateci prima di procedere.
- Indicate in anagrafica il codice del paese solo nel campo previsto, senza ripeterlo nel numero di partita IVA.

## 4. La compilazione della fattura

- Indicate la dicitura di non imponibilità e, nella fattura elettronica, il codice natura N3.2 (non altri codici, ad esempio N7, previsti per operazioni diverse). Il riferimento normativo cambia con l'entrata in vigore del nuovo Testo unico IVA; il codice natura, che dipende dalle specifiche tecniche dell'Agenzia delle Entrate, non cambia per effetto della nuova numerazione degli articoli:

| Fatture emesse | Dicitura suggerita |
|---|---|
| Fino al 31 dicembre 2026 | "Operazione non imponibile ai sensi dell'art. 41 del D.L. 331/1993" |
| Dal 1° gennaio 2027 | "Operazione non imponibile ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 19.01.2026, n. 10 (Testo unico IVA)" |

  Vi invitiamo a far aggiornare per tempo i codici IVA e le diciture del Vostro gestionale di fatturazione (codici norma, modelli di fattura e di nota di credito). L'art. 170, comma 3, del Testo unico prevede che i richiami a disposizioni abrogate si intendano riferiti alle corrispondenti nuove disposizioni: una fattura emessa nei primi mesi del 2027 con il vecchio riferimento non è quindi irregolare, purché il trattamento IVA e il codice natura siano corretti; è comunque opportuno utilizzare il riferimento aggiornato. Le note di credito emesse nel 2027 per rettificare cessioni effettuate nel 2026 possono richiamare le disposizioni in vigore al momento dell'operazione originaria.
  **Entro la fine del mese di novembre lo Studio Vi fornirà la tabella di transcodifica dai vecchi articoli di legge ai nuovi articoli del Testo unico IVA,** da utilizzare per l'aggiornamento dei codici del Vostro gestionale.
- Addebitate le spese di trasporto e di imballo nella stessa fattura della merce, come parte del corrispettivo della cessione.
- In caso di acconti, indicate nella fattura emessa alla spedizione della merce il numero e l'importo della fattura di acconto detratta; se lo stesso acconto viene detratto in più fatture (consegne parziali), indicate in ciascuna la quota detratta.
- Correggete eventuali errori con nota di credito e nuova fattura, senza riemettere un documento con lo stesso numero.
- Conservate a norma anche la copia (PDF o cartacea) della fattura inviata al cliente estero, non solo il file XML: in caso di contestazione con il cliente è il documento che fa fede.

## 5. I dati della merce per gli elenchi INTRASTAT

Per compilare gli elenchi riepilogativi abbiamo bisogno, per ogni articolo venduto, dei seguenti dati, che Vi chiediamo di riportare in fattura o in un documento allegato (ad esempio un packing list):

| Dato | Come indicarlo |
|---|---|
| Codice della nomenclatura combinata | Codice valido a 8 cifre per ogni articolo, sempre lo stesso per lo stesso articolo in fattura, documento di trasporto e anagrafica |
| Massa netta | Peso netto in chilogrammi, senza imballaggi, distinto per codice di nomenclatura; non il peso lordo del collo o del bancale; va indicato anche per la merce venduta a sacchetti, scatole o pezzi, perché il numero delle confezioni non sostituisce il peso |
| Quantità | Numero dei pezzi per articolo, anche quando la merce è venduta a confezioni, sacchetti o scatole |
| Paese di origine | Paese in cui la merce è stata prodotta, in particolare per la merce acquistata all'estero e rivenduta |
| Luogo e data di spedizione | Magazzino o stabilimento da cui parte la merce e data del documento di trasporto; se la merce non parte dall'Italia (ad esempio consegna diretta da un Vostro fornitore estero), segnalatelo, perché l'operazione potrebbe non essere una cessione intracomunitaria italiana |
| Destinazione | Indirizzo di consegna della merce, se diverso dalla sede dell'acquirente, e Stato di arrivo; se la merce è consegnata a un soggetto diverso dall'acquirente o in uno Stato diverso da quello dell'acquirente, segnalatelo, perché potrebbe trattarsi di un'operazione triangolare |
| Servizi resi a soggetti UE | Descrizione del servizio, periodo in cui è reso, modalità di pagamento e paese in cui il pagamento è effettuato |

**La scelta del codice della nomenclatura combinata, il peso netto e le quantità sono dati di Vostra responsabilità.** Lo Studio riporta negli elenchi i dati che riceve e ne controlla la coerenza con gli importi delle fatture, ma non effettua la classificazione doganale della merce. Questo vale anche per i clienti che emettono le fatture con il software dello Studio: i dati della merce inseriti in fattura restano di competenza del cliente. Per la scelta dei codici Vi suggeriamo di rivolgerVi al Vostro spedizioniere o di consultare la banca dati doganale dell'Agenzia delle Dogane (AIDA/TARIC).

## 6. Che cosa inviarci e quando

Vi chiediamo di inviarci la documentazione di ogni mese **entro il giorno 10 del mese successivo**, per consentirci di predisporre e trasmettere gli elenchi entro la scadenza del giorno 25. La documentazione da inviare comprende:

- le fatture di cessione intracomunitaria del mese, preferibilmente nel PDF originale generato dal gestionale o nel file XML, complete di tutte le pagine e leggibili;
- le eventuali fatture di acconto e note di credito relative a cessioni intracomunitarie;
- i dati della merce indicati al punto 5, se non risultano già dalle fatture;
- l'indicazione delle fatture riferite a spedizioni di mesi precedenti o di quelle in cui la merce è partita in un mese diverso da quello della fattura, nonché delle integrazioni di prezzo su merce già spedita;
- nel testo della mail, l'elenco dei numeri delle fatture inviate.

**Vi chiediamo di non inviare più fatture contenute nello stesso file PDF:** ogni fattura deve essere inviata in un file distinto.

Se preparate Voi una bozza dell'elenco o un prospetto riepilogativo, Vi chiediamo di utilizzare sempre gli stessi criteri da un mese all'altro (stesso codice per lo stesso articolo, peso netto e quantità calcolati allo stesso modo).

I documenti di prova del trasporto (punto 2) non devono essere inviati allo Studio: vanno conservati da Voi, sotto la Vostra responsabilità, insieme alle relative fatture.

Restiamo a disposizione per esaminare insieme i casi particolari (operazioni triangolari, vendite in conto deposito o "call-off stock", merce consegnata direttamente da un fornitore estero).

Restando a Vs. disposizione per ogni chiarimento si rendesse necessario, ci è gradita l'occasione per porgerVi i ns. migliori saluti.

p. Percudani & Partners Srl

**MONZA**
Via Locatelli, 1 - 20900
**T** 039/2351611
**F** 039/2351616

**CINISELLO BALSAMO**
Via XXV Aprile, 13 - 20092
**T** 02/66049240
**F** 02/66011465

e-mail: info@percudani.it - www.percudani.it